

Tribunale di Torino, sez. VII Civile – Famiglia, decreto 29 maggio 2017

Giudice Castellani

Premesso

che il 13.4.2017, ritualmente difese, le parti depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge 162/2014, con il quale, dato atto di aver contratto matrimonio concordatario in ... in data ..., dichiaravano di volersi separare e di aver individuato soluzioni condivise sia in merito all'affidamento dei figli minori Y (n. il ...) e Y (n. il ...) e all'esercizio della responsabilità genitoriale, sia in ordine ai profili economici ed abitativi; che in data 19.4.2017 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda "rilevato che non si dà atto nell'accordo che i genitori sono stati informati dell'importanza che ciascun figlio trascorra tempo adeguato con entrambi i genitori" e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di questa Sezione (in conformità alla Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica sottoscritta il 28 gennaio 2015) "per quanto di competenza"; che all'udienza 8.5.2017, fissata ex art. 6 D.L. 132/2014, le parti sono comparse con i rispettivi legali e hanno fornito chiarimenti in merito alla portata dell'accordo a seguito di negoziazione assistita;

Considerato

che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, e, in particolare, l'individuazione del più corretto iter processuale nei casi, quale quello in oggetto, in cui il Pubblico Ministero non ritenga di poter autorizzare l'accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale si presenta piuttosto ardua stante l'estrema sinteticità del dato normativo;

che, nondimeno, a seguito dell'apporto chiarificatore dei contributi dottrinali e di alcune pronunce di merito (Pres. Tribunale Torino 15.1.2015; Pres. Tribunale Termini Imerese 24.3.2015; Pres. Tribunale Torino 20.4.2015; Pres. Tribunale di Udine 29.1.2016, in Avvocati di Famiglia, n. 1/2016, p. 9), può ritenersi, sulla scorta delle ragioni evidenziate nella motivazione dei menzionati provvedimenti (agevolmente consultabili su Internet), che la fase avanti al Presidente sia da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e che al giudicante debba riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire, in ordine ai punti di dissenso del P.M., comparando personalmente in udienza;

osservato

che, nel caso dei coniugi A.-S., il parere negativo del P.M. è stato motivato con riguardo alla violazione dell'obbligo informativo nella procedura di negoziazione assistita posto a carico degli avvocati ai sensi del citato art. 6, comma 3, avente ad oggetto "l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori" e che la censura appare fondata, in quanto dalla lettura dell'Accordo emerge non esservi alcun accenno all'avviso alle parti;

che, dovendosi a questo punto stabilire quali siano le conseguenze di siffatta omissione, posto che nel testo di legge ad essa non è ricollegata alcuna nullità, giova segnalare che il P.M. è legittimato a rifiutare l'autorizzazione "quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli", in ciò consistendo, dunque, l'aspetto qualificante la mancata autorizzazione;

ritenuto

che nel caso in esame, in cui la dimora prevalente dei figli è stata dalle parti fissata presso la madre, sia pertanto doveroso considerare il regime di visita dell'altro genitore rilevandosi, in proposito, come i rapporti si presentino in effetti assai limitati (sabato e domenica a settimane alterne e un solo pomeriggio durante la settimana, senza pernottamento);

3

che, alla luce di tale considerazione, emerge come l'omissione dell'informativa di legge abbia in concreto influito su accordi che non paiono sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario;

che tale conclusione ha trovato ulteriore conferma nell'audizione personale dei coniugi, i quali hanno

riferito di avere possibilità di attenersi a giorni ed orari di visita paterni più ampi di quelli risultanti dall'accordo, soprattutto per quanto concerne la permanenza nel weekend;
che, conclusivamente, il dissenso da parte del Pubblico Ministero viene in questa sede condiviso in quanto l'omesso avviso alle parti ex art. 6, pur non presidiato da una sanzione di nullità della negoziazione, ha concretamente comportato la determinazione di un calendario di visita che contrasta con l'interesse dei minori a conservare una relazione continuativa con il padre nel rispetto del principio di bigenitorialità.

P.Q.M.

Visto l'art. 6 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162,
non autorizza, nel senso di cui in motivazione, l'Accordo 6.4.2017 raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati a norma del citato art. 6 D.L. 132/2014 tra A. S. e S. M.;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.